

COMUNE DI AREZZO



Direzione Sviluppo
Economico

Progetto SUAP e
Sviluppo economico

Commercio

Prot. n. 16990/O.17 2013/1
Arezzo li, 11/02/2013

OGGETTO: OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO

IL DIRETTORE

Vista l'istanza del 14/01/2013 Prot. 4338 presentata dalla **Sig.ra Fagioli Adriana**, nata a Arezzo il 18/10/35 ed ivi residente, in Largo 16 Luglio,84 (codice fiscale FGLDRN35R58A390E), in qualità di Presidente Associazione "Amici di Marcello", volta ad ottenere la concessione dell'area di Via Margaritone – tratto Viale Michelangelo/P. Aretino – Lato giardini, con l'Installazione di uno stand, ove esercitare attività raccolta fondi a scopo benefico;

Visto il regolamento Comunale per l'occupazione del suolo pubblico;

Ritenuto di provvedere al rilascio di quanto richiesto;

CONCEDE

alla Sig.ra **Fagioli Adriana** come sopra generalizzata, l'autorizzazione ad occupare suolo pubblico nell'area comunale situata in **Via Margaritone – tratto Viale Michelangelo/P. Aretino – Lato giardini**, per la raccolta fondi a scopo benefico tramite la distribuzione di oggettistica varia, nel periodo dal **09 al 24 aprile 2013** per un totale di **giorni 16 e mq 24 (6x4)**, finalizzati all'attività di cui in premessa.

La presente concessione comporta l'attuarsi delle condizioni oggettive per l'occupazione di suolo pubblico e, conseguentemente, promuove l'instaurazione di un rapporto tributario fra concessionario e Amministrazione comunale agli effetti della Tassa per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche (TOSAP), come previsto dal D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni e/o integrazioni.

La concessione è pertanto subordinata al pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP), determinata nella maniera che segue:


Imposta: Occupazioni temporanee

Base temporanea a giorni 24 ore al giorno dal 09/04/2013 al 24/04/2013

Mq 24 x gg. 16 x € 2,5820 € ----991,49

TOTALE TASSE € ----991,49

LA TASSA NON E' DOVUTA IN BASE ALL'ART. 2 COMMA 2 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (non sussiste occupazione di suolo pubblico in caso di iniziative di carattere umanitario ed assistenziale senza scopo di lucro).



COMUNE DI AREZZO



Direzione Sviluppo
Economico

Progetto SUAP e
Sviluppo economico


Commercio

Il concessionario è tenuto ad osservare le norme previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti, comprese quelle in materia igienico sanitaria, nonché attenersi alle prescrizioni del seguente disciplinare:

DISCIPLINARE

L'Amministrazione si riserva di ridurre il numero dei giorni di occupazione o di non concedere gli spazi qualora le aree comunali siano interessate o incompatibili con manifestazioni di interesse pubblico, a prescindere dalla cronologia dell'istanza.

1. La concessione del diritto di occupare l'area viene accordata dall'Amministrazione comunale senza pregiudizio dei diritti dei terzi verso i quali il concessionario dovrà rispondere;
2. il concessionario non dovrà protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza, mediante presentazione di domanda di rinnovo almeno 10 giorni prima della scadenza stessa;
3. l'Amministrazione concedente si riserva la più ampia facoltà di revocare la concessione, di modificarla e di aggiungere nuove condizioni e prescrizioni a suo giudizio insindacabile e senza che il concessionario possa avanzare pretese di compenso o indennizzi di sorta;
4. il concessionario dovrà custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, eseguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione comunale;
5. il concessionario dovrà curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
6. il concessionario dovrà eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
7. il concessionario dovrà risarcire l'Amministrazione comunale di ogni eventuale maggiore spesa che per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere;
8. il concessionario dovrà disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione comunale o con terzi per la modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso;
9. il Concessionario dovrà mantenere gli arredi e le strutture autorizzate decorose nello stato di conservazione (pulizia, verniciatura ecc.); in caso di accertata inottemperanza l'Amm.ne si riserva di revocare la presente concessione;



COMUNE DI AREZZO



*Direzione Sviluppo
Economico*

**Progetto SUAP e
Sviluppo economico**

Commercio

10. il Concessionario ha l'obbligo di rendere libera con congruo anticipo dagli allestimenti e arredi l'area soggetta a concessione in occasione di manifestazioni o lavori che dovessero interessare l'area medesima nel periodo di efficacia del presente atto;
11. l'Amministrazione comunale, nonché i suoi dirigenti, funzionari e dipendenti si intende sollevata da qualsiasi molestia anche giudiziaria, o richieste di risarcimento danni a persone, animali o cose di terzi in conseguenza della presente autorizzazione;
12. in caso di occupazione di area pubblica superiore a quella concessa, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare la presente concessione;
13. il Concessionario ha l'obbligo di utilizzare esclusivamente gli arredi e le attrezzature autorizzate. In caso di inosservanza l'Amministrazione potrà procedere alla revoca della concessione.

Nei confronti dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle normative vigenti in materia, salvo che il fatto non costituisca reato.

**Il Direttore del Progetto SUAP e Sviluppo
Economico**

(Dr.ssa Miretta Mancioffi)

mc/